

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013. Doc. LXVII, n. 2 (<i>Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Testo depositato dal relatore Alli</i>)	30

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (<i>Esame e rinvio</i>)	23
--	----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo base presentata dai relatori</i>)	35

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013. Doc. LXVII, n. 2.

(Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del documento in titolo.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990 prevede che il Governo presenti al Parlamento la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché l'obbligo del Governo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della relazione stessa entro trenta giorni dalla trasmissione. Fa presente, quindi, che la Relazione riferita al 2013 è stata trasmessa al Parlamento il 18 giugno scorso e che, a seguito delle richieste avanzate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le

Commissioni III e IV hanno convenuto di avviarne la discussione, per le parti di relativa competenza.

Paolo ALLI (AP), *relatore per la III Commissione*, sottolinea che la Relazione in titolo costituisce un documento di particolare rilievo per le Commissioni affari esteri e difesa in quanto fa il punto sulle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, così come disciplinate dalla legge n. 185 del 1990 e dal successivo decreto legislativo n. 185 del 2012. In merito ai profili inerenti gli ambiti di competenza della Commissione affari esteri, evidenzia che il quadro normativo di riferimento in questi anni è stato coerentemente modificato e si accinge ad essere ulteriormente innovato con l'adozione di un nuovo testo regolamentare per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Preannunzia, quindi, la trattazione in primo luogo del sistema di governance nel settore del controllo dell'importazione e dell'esportazione degli armamenti. A partire dal 1999 spetta, infatti, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dello Sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Richiama che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni di materiali di armamento) espleta la propria attività autorizzativa orientando la stessa alle valutazioni delle competenti Direzioni generali, geografiche e tematiche, che assicurano un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessate dalle forniture dei materiali di armamento.

In tale attività l'Autorità nazionale UAMA ha fatto altresì riferimento agli

orientamenti e agli sviluppi registrati nei pertinenti fora internazionali (ONU, UE, OSCE, Intesa di Wassenaar), nonché alle relative implicazioni di tali decisioni sulla legge n. 185 del 1990, come l'attuazione e la revoca di embarghi militari e l'applicazione di restrizioni all'esportazione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani. Richiama, altresì, le complesse attività tecnico-diplomatiche svolte dall'intesa di Wassenaar (che ha la sua sede a Vienna ed alla quale aderiscono 41 Paesi, a seguito dell'ingresso del Messico nel 2012 quale nuovo membro del Regime) che mirano ad armonizzare e a rendere sempre più trasparenti le politiche d'esportazione e di controllo degli Stati aderenti a tale regime, con il precipuo obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio, nonché i rischi di diversione e di riesportazione non autorizzata dei materiali.

In previsione di una prossima seduta di esame del provvedimento in titolo, anche al fine di favorire la trattazione degli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno delle Commissioni, consegna quindi alla Presidenza un testo recante ulteriori elementi di approfondimento riferiti alla relazione in titolo (*vedi allegato 1*).

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore per la IV Commissione*, osserva che la relazione di cui le Commissioni iniziano oggi l'esame dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge 185 del 1990, così come novellato dal decreto legislativo n. 105 del 2012 e che si presenta come un documento particolarmente corposo e complesso nel quale i diversi ministeri interessati alle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento riferiscono in merito ai diversi profili delle operazioni stesse.

Per quanto concerne la parte di Relazione di competenza del Ministero degli affari esteri, segnala che il documento si presenta particolarmente ricco di grafici e di tabelle volte a definire il quadro complessivo delle licenze autorizzate, delle

imprese coinvolte nelle operazioni di esportazione e importazione, nonché della ripartizione geopolitica delle autorizzazioni.

Rileva, quindi, che dai dati riportati dal dicastero degli affari esteri si evince che nel 2013 il valore globale delle licenze di esportazione definitiva è stato di 2.149.307.240 euro. Il confronto con il 2012 evidenzia un decremento del valore globale delle esportazioni del 48,52 per cento e del numero di autorizzazioni definitive all'*export* del 9 per cento. Nel corso del 2013 si è pertanto registrata una ulteriore flessione delle esportazioni di materiali di armamento che va a sommarsi alla contrazione del 2012 (20,9 per cento).

Sottolinea, poi, che la relazione evidenzia anche i settori più rappresentativi dell'attività d'esportazione: in particolare, l'aeronautica, l'elicotteristica, la cantieristica navale, l'elettronica per la difesa (avionica, radar, comunicazioni, apparati di guerra elettronica) ed i sistemi d'arma (missili, artiglierie), che ai primi dieci posti per valore contrattuale delle operazioni autorizzate hanno visto, nell'ordine le seguenti aziende riconducibili in gran parte al gruppo Finmeccanica: Alenia Aermacchi, Selex ES, Agusta Westland, Orizzonti Sistemi Navali, Oto Melara, GE AVIO, RWM Italia, Consorzio SIGEN, Piaggio AeroIndustries ed Elettronica.

Per quanto concerne, invece, la ripartizione geo-politica delle autorizzazioni, i principali acquirenti sono stati i Paesi UE/NATO, con il 48,52 per cento del valore totale e, più precisamente, la Germania (13,3 per cento del totale esportato), la Francia (10,2 per cento), il Regno Unito (7,6 per cento) e gli Stati Uniti d'America (4,5 per cento).

Per quanto riguarda, invece, le attività delle aziende nazionali nella fascia extra NATO/UE, segnala che queste si sono rivolte, in particolare, verso l'Arabia Saudita, primo partner commerciale della fascia extra NATO/UE ed il primo in assoluto per esportazioni: a seguire cita l'Al-

geria (6,32 per cento), gli Emirati Arabi Uniti (4,4 per cento) e l'Australia (3,3 per cento).

Il confronto con il 2012 evidenzia, inoltre, una flessione del 38 per cento anche del valore globale delle licenze di importazione definitiva il cui valore complessivo è stato nel 2013 pari a euro 499.878.558, mentre nel 2012 era pari a 806.897.667,37 euro. A questo proposito sottolinea che la relazione evidenzia come i materiali di cui è stata autorizzata l'importazione definitiva provengono quasi esclusivamente da Stati membri della UE e/o della NATO e che i principali fornitori europei e/o NATO sono risultati essere gli Stati Uniti d'America, la Germania, la Danimarca e la Francia.

Venendo ora all'esame della relazione riguardante i dati forniti dal Ministero della difesa, segnala che in questa parte del Documento è allegata una tabella riepilogativa dei nulla osta rilasciati nel corso dell'anno 2013 per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento. È, inoltre, allegato l'elenco dei materiali d'armamento previsto dalla richiamata legge n. 185 del 1990, come recentemente modificata al fine di recepire le modifiche recate dalla direttiva 2012/47/UE all'elenco dei prodotti per la difesa a sua volta allegato alla direttiva 2009/43/CE. L'elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità a quanto previsto nell'accordo di Wassenaar sul codice di condotta per le esportazioni di armi e i beni a duplice uso.

Sono, infine, allegate alla Relazione una tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il registro nazionale delle imprese – la cui lettura risulta estremamente difficile, anche in considerazione del fatto che dovrebbe invece consentire di poter esercitare agevolmente l'attività di controllo – e una tabella riassuntiva dei programmi di coproduzione internazionale 2013.

Osserva, inoltre, che dalla richiamata documentazione si evince come nel corso del 2013 sono state approvate 87 su 131 proposte di modifica alle attuali liste riguardanti l'inserimento di nuovi elementi

(materiali e/o tecnologie) considerati direttamente connessi allo studio, alla progettazione e alla produzione di armi convenzionali e/o di distruzione di massa. Per quanto riguarda, invece, l'operato della Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle imprese, dai dati riportati nella relazione si desume che tale organismo ha deliberato l'iscrizione di 28 società e la cancellazione di 12 società. Le cancellazioni relative all'anno 2013 sono dipese, in tre casi, dalla fusione e cessione per incorporazione in altre società; in 4 casi alla mancata presentazione nei termini dell'istanza di rinnovo; in 3 casi al mancato versamento del prescritto contributo, mentre in un caso la cancellazione è dipesa dalla mancata presentazione, sei mesi prima della scadenza del triennio di validità dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese, della domanda di rinnovo. Sono infine state concesse 98 autorizzazioni alla sola effettuazione di prestazioni per assistenza tecnica per l'impiego e la manutenzione di materiali precedentemente esportati.

La relazione predisposta dal Ministero della difesa dà, infine, conto dell'avvenuta partecipazione del Dicastero alle numerose iniziative di contrasto alla proliferazione delle armi e alle diverse attività interministeriali e di coordinamento sui controlli stabiliti dalla legge n. 185 del 1990.

Per quanto concerne, poi, i dati forniti dal Ministero dell'interno segnala che nel corso del 2013, il Ministero non ha emesso alcuna autorizzazione all'importazione temporanea effettuata dalle imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative e ha rilasciato 102 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero.

Particolarmente rilevante è poi la documentazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo rileva che il Ministero ha reso noto di aver provveduto a rilasciare 563 autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie nel periodo dal 1° gennaio al 18 marzo

2013, per un valore complessivo di 784 milioni di euro. Nello specifico, 321 autorizzazioni sono state rilasciate per operazioni di esportazione definitiva di materiale di armamento, per un ammontare di 432 milioni di euro; 25 autorizzazioni sono state rilasciate per operazioni di esportazione temporanea, per un ammontare di 27 milioni di euro; 92 autorizzazioni sono state rilasciate per operazioni di importazione definitiva di materiale di armamento, per un ammontare di 235 milioni di euro. Infine, 125 autorizzazioni sono state rilasciate per operazioni di importazione temporanea, per un ammontare di 90 milioni di euro. Sono state inoltre autorizzate transazioni bancarie per importi accessori per circa 18 milioni di euro, mentre, per lo stesso argomento sono pervenute segnalazioni di transazioni effettuate per circa 2,5 milioni di euro.

Evidenzia, inoltre, che il Ministero dell'economia segnala che nel corso del periodo di riferimento (fino al 18 marzo 2013) il 74 per cento per cento dell'ammontare complessivo autorizzato per le sole esportazioni definitive è stato negoziato da soli tre istituti bancari.

Da ultimo fa presente che il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato 800 autorizzazioni *dual use* specifiche, per un valore di 481.378.596 euro, contro i 525.286.567 euro del 2012.

In conclusione, osserva che la Relazione in esame è un documento di mole notevole e di difficile lettura: si tratta di quasi 1.700 pagine, comprensive di grafici e tabelle non perspicui per il lettore non specialista. Auspica pertanto che in futuro il Governo presenti un documento più snello e comprensibile, o almeno anteponga una introduzione che permetta a chi legge di orientarsi nella massa dei dati. Evidenzia infine che, a fronte del gran numero di pagine e di informazioni, la Relazione non contiene alcuni elementi essenziali come i dati relativi agli oneri per i finanziamenti bancari.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Maria Edera SPADONI (M5S) esprime soddisfazione per la calendarizzazione del provvedimento in titolo, ad esito di reiterate richieste avanzate in più sedi anche dal suo gruppo. Si associa ai rilievi dell'onorevole D'Arienzio, relativi alle difficoltà di carattere interpretativo, connesse alla estrema complessità della Relazione in esame. Quanto ai relativi contenuti, segnala che già da alcuni anni la Relazione è carente dell'allegato C, recante la lista dei Paesi che si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Quanto alla parte relativa alle operazioni finanziarie ed al ruolo degli istituti di credito, il testo in esame non reca più l'indicazione delle singole operazioni autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con ciò precludendo un profilo d'esame importante ai fini del controllo parlamentare. Richiama, quindi, alcune norme della legge n. 185 del 1990 che dovrebbero essere rigorosamente attuate, a partire dall'articolo 27 e dall'articolo 1, comma 6. Segnala, inoltre, con riferimento ai Paesi con cui l'Italia intrattiene relazioni commerciali aventi ad oggetto armamenti, che tra questi figurano Stati come il Qatar o l'Arabia Saudita, notoriamente associati ai finanziatori dell'ISIS. Evidenzia tale aspetto in relazione alla crisi libica e alle preoccupazioni determinate dalla prospettiva di un intervento militare. Conclude manifestando talune perplessità di metodo, connesse alla consegna da parte del relatore per la III Commissione, onorevole Alli, di una parte rilevante della sua relazione illustrativa riguardante significativi aspetti di politica estera.

Massimo ARTINI (Misto-AL) osserva che il documento si presenta di difficile lettura e necessita di tempi adeguati per una proficua comprensione. Auspica, pertanto, che – affinché in futuro la Relazione possa costituire uno strumento utile – il suo contenuto sia reso trasparente e chiaro, in linea con i principi della legge n. 1985 del 1990, universalmente riconosciuta come un'ottima legge in materia di trasparenza e tracciatura del commercio di armi. Non ravvisando, quindi, alcuna

urgenza di concludere la discussione sulla materia della Relazione, suggerisce che le Commissioni potrebbero discutere specifici atti di indirizzo volti ad impegnare il Governo a prendere le iniziative necessarie per assicurare una migliore visione di controllo del tema del commercio degli armamenti e in particolare a rendere possibile la lettura incrociata dei dati. Si dichiara disponibile a lavorare alla predisposizione di tali atti di indirizzo.

Elio VITO, *presidente*, rileva che le Commissioni non sono tenute a concludere la discussione nella seduta odierna, potendo rinviare il seguito del dibattito ad una successiva seduta. Quanto poi alla possibilità di discutere atti di indirizzo, rammenta che sul tema è stata già presentata una risoluzione da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle (Spadoni, Basilio e altri 7-00577).

Donatella DURANTI (SEL) manifesta soddisfazione, a nome del proprio gruppo, per l'avvio della discussione del documento, evidenziando di averne più volte sollecitato l'iscrizione nel calendario dei lavori delle Commissioni. Sottolinea, peraltro, che la legge prevede anche che il Governo riferisca alle Commissioni entro trenta giorni e che questo, a sei mesi dalla presentazione della Relazione, non è ancora avvenuto.

Apprezza, quindi, lo sforzo compiuto dal relatore per la Commissione difesa per illustrare il provvedimento, mentre si dichiara dispiaciuta dalla decisione del relatore per la Commissione affari esteri di consegnare agli atti la propria relazione, dimostrando, a suo avviso, in questo modo, scarsa attenzione per un tema così rilevante.

Nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi Artini e Spadoni, evidenzia come la relazione sia carente di elementi di informazione riguardo alle transazioni bancarie ed alla tipologia degli armamenti esportati. Inoltre, osserva come dalla Relazione, che pure si riferisce al passato, e cioè all'anno 2013, emerga che nel corso degli anni nulla è cambiato, il che fa

immaginare che anche nel 2014 vi siano stati episodi di vendita di armamenti a Paesi rispetto ai quali l'Italia è non è in rapporti di amicizia e che fanno un uso delle armi contrario al diritto internazionale.

Ribadisce, quindi, che le Commissioni devono prendersi tutto il tempo necessario per approfondire adeguatamente questa tematica così scottante, suggerendo anche di avviare un ciclo di attività conoscitiva, nel quale ascoltare i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni non governative operanti in materia, il cui contributo sarà sicuramente utile per comprendere con maggiore cognizione di causa i vari aspetti del documento in esame.

Elio VITO, *presidente*, sottolinea che il relatore per la Commissione affari esteri, pur depositando la sua relazione integrale, ha comunque illustrato il documento, utilizzando quasi gli stessi tempi del relatore per la Commissione difesa. Quanto alla richiesta di audizioni, ricorda che la decisione al riguardo dovrà essere assunta in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni affari esteri e difesa.

Angelo TOFALO (M5S), ad integrazione di quanto già evidenziato dai colleghi del proprio gruppo, manifesta preoccupazione per l'allentamento nei controlli sul commercio di armi. Osserva, infatti, che la modifica apportata nel 2012 – quando il Movimento 5 Stelle ancora non era entrato in Parlamento – all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 sta producendo un ritardo notevole nell'informazione al Parlamento.

Ricorda, quindi, che al commercio internazionale di armi sono collegati nel nostro Paese episodi oscuri e drammatici, come la morte di Ilaria Alpi e di Davide Cervia, sui cui risvolti non è stata ancora fatta chiarezza, dopo oltre venti anni. È proprio di questi giorni la notizia dell'assoluzione dell'unico condannato per la morte di Ilaria Alpi, che è in realtà un innocente accusato da un finto testimone. Esprime il forte timore che dietro al

traffico di armi si stia sviluppando anche un traffico di uomini dalle competenze altamente specializzate e cita al riguardo il caso di un militare esperto di guerra cibernetica, scomparso a seguito di rapimento. Auspica, in conclusione, che si possa fare un passo indietro per riconsegnare al Parlamento un adeguato livello di controllo sul commercio di armi.

Carlo SIBILIA (M5S) manifesta compiacimento per l'avvio dell'esame di una Relazione che il suo gruppo ha lungamente atteso e sollecitato. Interviene sui profili di merito per evidenziare, sul terreno delle transazioni bancarie, che nel 2013 esse si sono complessivamente attestate su 2,7 miliardi di euro, dimostrando un incremento graduale rispetto al 2012 e al 2011, in cui erano pari a 2,4 miliardi di euro. Alla luce di questo andamento crescente dell'import ed export di armamenti, auspica a sua volta una più rigorosa attuazione della legge n. 185 del 1990, che si conferma un provvedimento di notevole qualità e garanzia nel raffronto con le normative degli altri Paesi europei.

Tatiana BASILIO (M5S), concorda con la proposta dell'onorevole Duranti di avviare un ciclo di audizioni, non essendovi peraltro alcuna fretta di concludere l'esame della Relazione.

Gian Piero SCANU (PD), condividendo le proposte delle deputate Duranti e Basilio di svolgere un'adeguata attività conoscitiva, preannuncia sin da ora il sostegno del gruppo del Partito democratico della Commissione difesa.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo assicura la massima disponibilità a fornire tutti gli elementi di chiarimento che possano essere giudicati utili anche suggerendo il nome di esperti e tecnici militari che le Commissioni potranno audire. Riguardo alle altre questioni emerse, esprime l'avviso che il dibattito dovrebbe attenersi ai contenuti della Relazione in esame, che fa riferimento al 2013.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore per la IV Commissione*, concorda con l'esigenza di chiarire tutti i dubbi, osservando come ciò potrà anche contribuire a migliorare il funzionamento di un settore così importante per l'economia del Paese com'è quello del commercio delle armi.

Precisa, quindi, che il documento non evidenzia l'esistenza di transazioni di armi o di sistemi di armamento con Paesi per i quali tali operazioni non siano autorizzate: paesi della *black list*. Segnala, quindi, che la relazione si riferisce all'anno 2013 e che alcuni punti vanno considerati anche alla luce dei mutamenti intervenuti. In particolare, evidenzia che un Paese con il quale è sviluppato un flusso di commercio di armamenti è l'Arabia Saudita, Paese che nell'area geografica di riferimento è oggi il maggior oppositore dello Stato islamico.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Atto n. 143.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Elio VITO, *presidente*, avverte che le Commissioni devono esprimere il proprio parere sullo schema in esame entro il 3 marzo 2015 e che il provvedimento è stato assegnato anche alla Commissione Bilancio, la quale è chiamata a trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Segnala, inoltre, che le Commissioni affari esteri e difesa del Senato hanno concluso l'esame del provvedimento ieri, esprimendo un parere favorevole con un'osservazione.

Paolo ALLI (AP), *relatore per la III Commissione*, prima di procedere all'illustrazione del provvedimento in titolo, interviene sui lavori delle Commissioni in risposta ai colleghi intervenuti in occasione del precedente punto dell'ordine del giorno in merito alla sua decisione di consegnare alla presidenza un testo integrativo degli elementi illustrativi già forniti. Al riguardo precisa che, lungi dal volere precludere una dettagliata conoscenza da part dei colleghi commissari su tutti i profili connessi al provvedimento in esame, tale scelta è stata dettata da un intento di snellimento dei lavori delle Commissioni, anche in analogia con quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento.

Procede, quindi, ad illustrare lo schema di decreto in titolo rilevando che esso è stato predisposto in attuazione del comma 2 dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, relativo ad una disciplina delle attività di supporto tecnico e amministrativo del Ministero della difesa nell'ambito delle attività di cooperazione con gli Stati esteri, con cui siano stati siglati accordi intergovernativi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare ratificati dal Parlamento.

Nella veste di relatore per i profili di competenza della Commissione Affari esteri, rileva che — come già evidenziato nell'articolato parere reso dal Consiglio di Stato — lo schema di regolamento risulta pienamente coerente con i principi generali dettati dalla legge n. 185 del 1990 e con il disposto del già richiamato articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento mili-

tare, nonché compatibile con il quadro delle competenze proprie degli organi che svolgono attività connesse all'oggetto del presente intervento normativo, ovvero: il Parlamento, che è il soggetto preposto a ratificare gli accordi internazionali e destinatario della relazione annuale, di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 (articolo 7); il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, competente ad autorizzare, d'intesa con il Ministero proponente, lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente schema (articolo 3, comma 4); le singole Forze armate, da cui deve essere acquisito l'accordo per lo svolgimento di attività di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica (articolo 3, comma 2); l'Autorità nazionale per le autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (UAMA), le cui prerogative sono fatte salve (articolo 2), unitamente agli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale, di cui all'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare.

Sottolinea che dal punto di vista della proiezione internazionale del nostro Paese, lo schema di regolamento è pienamente funzionale ad una migliore attuazione dei numerosi accordi bilaterali in materia di collaborazione nel settore della difesa che l'Italia ha sottoscritto nel corso dei decenni, in ossequio alle direttrici fondamentali della nostra politica estera e di sicurezza.

A tale proposito ricorda i molteplici accordi bilaterali firmati con gli Stati emersi dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e del blocco orientale, alcuni dei quali sono attualmente *in itinere*, come l'accordo con l'Azerbagijan, il Kazakistan e con l'Armenia. Nell'ambito di tali accordi sono ricorrenti clausole che riguardano il commercio di armamenti, spesso con il riferimento a più ampi quadri di cooperazione internazionale che ne assicurano la praticabilità in relazione alla sicurezza.

Richiama altresì l'entrata in vigore, nel dicembre scorso, del Trattato sul commercio internazionale delle armi (ATT – *Arms*

Trade Treaty), che aggiungerà certamente un'ulteriore cornice di regolazione nella materia.

Ricorda che l'Italia ha già provveduto, il 2 aprile 2014, al deposito dello strumento di ratifica, autorizzata dalle Camere con legge 4 ottobre 2013, n. 118: il Trattato, frutto di un lungo e complesso impegno negoziale avviato in ambito ONU dal 2006, rappresenta un punto di svolta nella trattazione di una delicata problematica nell'ambito delle relazioni internazionali.

L'ATT risponde alla urgente necessità di colmare le lacune del commercio non regolamentato di armi convenzionali e di intensificare gli sforzi volti al consolidamento della pace e dell'assistenza umanitaria, perseguendo l'obiettivo di rendere il commercio, l'esportazione e il trasferimento delle predette armi più responsabili e trasparenti.

L'Italia, pur disponendo in materia di una delle normative più avanzate a livello mondiale, ha svolto un ruolo importante in ogni fase del negoziato per raggiungere, sul piano legislativo, il migliore risultato possibile. Con riferimento alla compatibilità del Trattato con la normativa europea, l'Italia, come gli altri Paesi membri, ha firmato l'ATT previa autorizzazione del Consiglio europeo.

Sotto il profilo economico-internazionale ricorda che il provvedimento si inserisce in una congiuntura che vede da alcuni anni i Paesi europei maggiormente industrializzati, e segnatamente il nostro, gravati da una progressiva perdita di autonomia tecnologica e produttiva, a partire dai sistemi più semplici fino ad arrivare agli equipaggiamenti più sofisticati. La risposta europea è consistita nel promuovere lo sviluppo di programmi di collaborazione intergovernativa attraverso i quali far fronte alle nuove esigenze determinate dai mutamenti dello scenario geopolitico e dal maggiore impegno in operazioni internazionali volte al mantenimento o al ristabilimento delle condizioni di sicurezza nelle aree calde del pianeta.

Conclusivamente ritiene che il provvedimento vada nella condivisibile direzione

di migliorare il coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti, definendo un coerente quadro autorizzatorio conforme alle esigenze complessive di sicurezza del Paese ed alla sua proiezione internazionale.

Carlo GALLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che l'articolo 537-ter, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, demanda ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disciplina esecutiva e attuativa delle attività di supporto tecnico-amministrativo – a favore degli Stati esteri che ne facciano richiesta e con i quali l'Italia abbia accordi internazionali vigenti in materia – per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica.

La norma – come chiarisce la relazione del Governo che accompagna il provvedimento – ha lo scopo di offrire una comune disciplina di base alle attività di supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere in favore di Stati esteri in relazione all'acquisto di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, compresi i materiali in uso alle nostre Forze armate.

In base alla norma di legge citata, l'intervento del Ministero della difesa italiano in questo ambito deve in ogni caso essere condotto nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure di cui alla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185)

La relazione governativa che accompagna lo schema di regolamento evidenzia che la norma introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013 vuole riconoscere anche per il nostro Paese la rilevanza dell'attività di collaborazione tra Governi nel campo del *procurement* degli armamenti, che rappre-

senta uno dei principali settori nei quali si concentra la cooperazione tra i Ministeri della difesa in ambito NATO, in ambito di Unione europea e nel quadro di trattati bilaterali con Stati non appartenenti alle due organizzazioni citate. Infine, favorendo l'apertura di nuovi sbocchi sui mercati internazionali, l'attività in oggetto consente anche all'Italia, pur nell'osservanza di condizioni stringenti, di svolgere un efficace ruolo di spinta dell'industria nazionale del settore, alla pari di tutti gli altri Paesi europei che hanno una base tecnologica e industriale avanzata.

Al riguardo segnala come la relazione governativa evidenzia altresì che « tale azione appare particolarmente importante nella presente congiuntura economica nazionale, in quanto, attraverso strumenti analoghi a quelli utilizzati dalle altre nazioni leader del mercato, consente di creare le condizioni per una crescita delle esportazioni di un settore trainante dell'economia nazionale come quello dell'industria della difesa, che non può attualmente puntare ad un ulteriore sviluppo sul mercato domestico a causa della costante contrazione delle risorse pubbliche destinate alla funzione difesa ». Tuttavia, data la particolare natura di tali prodotti – prosegue la relazione – è indispensabile che la crescita delle esportazioni non sia lasciata esclusivamente ad autonome iniziative di parte industriale, ma sia indirizzata dal Governo verso Paesi con i quali sussistano rapporti politici, tali da offrire sufficienti garanzie circa la destinazione finale e il corretto impiego dei materiali oggetto di scambio.

L'attività oggetto del regolamento trova dunque precisi limiti sia nella cornice normativa posta dall'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, sia nei principi della citata legge n. 185 del 1990, sia infine nei contenuti degli accordi internazionali su questa materia ratificati dall'Italia.

Passando ad illustrare il provvedimento nel dettaglio, evidenzia che esso consta di 8 articoli.

L'articolo 1 contiene alcune definizioni. In particolare, viene precisato che gli ac-

cordi internazionali in base ai quali possono svolgersi le attività previste dal regolamento sono accordi intergovernativi « vigenti », ossia ratificati da entrambe le parti ed entrati in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica o di altra analoga procedura prevista dagli stessi accordi.

L'articolo 2 ribadisce le finalità attuative del regolamento e ne definisce l'oggetto. Inoltre, contiene, al comma 2, un esplicito e forte richiamo ai principi, alle norme e alle procedure della legge n. 185 del 1990, allo scopo di sottolineare come tutte le attività disciplinate dal presente regolamento debbano essere condotte nel rispetto della cornice giuridica da questa delineata. In particolare specifica che restano fermi sia gli obblighi posti da tale legge a carico dei soggetti economici iscritti al registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento, sia le competenze dell'Autorità nazionale per le autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (UAMA).

L'articolo 3 impone al Segretariato generale della difesa di richiedere – dopo aver preliminarmente sentito il Capo di stato maggiore della difesa – l'apposita autorizzazione al Ministro della difesa che, qualora ritenga opportuno dar corso all'operazione, rilascia l'autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo prevede inoltre il necessario accordo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in specie, degli stati maggiori di Forza armata, in tutte le ipotesi in cui lo Stato estero richieda tipologie di servizi che tipicamente rientrano nelle competenze e nelle responsabilità di quella area.

Il regolamento richiama poi la prassi secondo la quale il concreto assetto della cooperazione e i rispettivi ruoli e responsabilità delle parti sono disciplinati in un'intesa non governativa stipulata dal Segretario generale in attuazione degli accordi internazionali in vigore, sul cui testo lo schema di regolamento in esame

prevede sia acquisito il preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, si precisa che le cessioni di materiali in uso alle nostre Forze armate possono riguardare il materiale nello stato in cui si trova oppure il materiale ricondizionato o ripristinato in efficienza o riconfigurato: operazioni che – secondo quanto specifica la relazione del Governo – sono generalmente eseguite dalle imprese che quei materiali hanno prodotto.

L'articolo 4 individua le procedure da seguire e i soggetti competenti allo svolgimento dei vari adempimenti relativi alla gestione delle attività di cui si è detto, che, come già accennato, fanno capo al Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti. È peraltro previsto che il Segretariato possa avvalersi dell'opera dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), che, ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, gestisce gli stabilimenti industriali della Difesa.

L'articolo 5 riguarda la quantificazione dei costi che lo Stato estero richiedente il supporto dovrà rimborsare e stabilisce, ai commi 1 e 2, che per la quantificazione sia dei costi dei beni oggetto di cessione a Stati esteri, sia dei beni associati allo svolgimento di attività di tipo logistico, addestrativo, tecnico, formativo, manutentivo deve necessariamente essere acquisito il contributo della Forza armata competente.

Il comma 3, con riferimento alle modalità con cui il Paese estero provvede al rimborso dei costi, rimanda a quanto previsto nell'intesa che il Segretario generale della difesa stipula con detto Paese, nella quale devono essere fissate le procedure che rifletteranno, di volta in volta, le regole amministrativo-contabili vigenti nel Paese medesimo.

L'articolo 6 delinea il meccanismo di utilizzo delle somme pagate dallo Stato estero per le attività di cui si parla. In particolare, prevede la riassegnazione integrale di tali somme allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, la cui ripartizione avviene con decreto del Ministro della difesa, su proposta

del Segretario generale e del Capo di stato maggiore della difesa, secondo quanto stabilito dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 7 detta disposizioni in merito all'azione di controllo politico che il Parlamento conduce sull'azione di Governo sulle operazioni di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento, disponendo che delle attività disciplinate dal regolamento in esame sia data informazione alle Camere attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990. In particolare, segnala che le Commissioni hanno iniziato oggi il dibattito sulla relazione relativa al 2013.

Ricorda, quindi, che con tale relazione il Governo riferisce in merito alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Infine si sofferma sull'articolo 8 che dispone che le attività di cui si tratta si svolgano senza aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e, in particolare, attraverso l'impiego delle risorse umane, organizzative, finanziarie e strumentali esistenti.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.40.

Legge quadro missioni internazionali.

C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile 2014.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver ricordato che nell'ultima seduta delle Commissioni in sede referente, il 2 aprile 2014, è stato deciso che i lavori proseguissero nell'ambito di un comitato ristretto appositamente costituito, avverte che il comitato in questione si è riunito più volte, dal 25 giugno al 18 dicembre 2014, e in modo proficuo.

Aggiunge che sui lavori del comitato riferiranno i relatori, i quali presenteranno anche la proposta di testo base da loro predisposta e già anticipata ai commissari per le vie brevi questa mattina.

Ritiene che la predisposizione di una proposta di testo base da parte dei relatori debba essere salutata con soddisfazione, ricordando che i gruppi, in occasione della discussione dell'ultimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, si erano impegnati ad adottare il testo base della legge quadro prima che intervenisse il nuovo decreto-legge « missioni ».

Gian Piero SCANU (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di aggiornare i lavori delle Commissioni ad altra data per consentire ai deputati del suo gruppo di partecipare a una importante riunione interna del gruppo stesso, il cui inizio è imminente.

Elio VITO, *presidente*, rilevato che le regole consuetudinarie di correttezza reciproca nei rapporti tra i gruppi parlamentari effettivamente impongono che non si tengano lavori di Aula o di Commissione in concomitanza con le riunioni interne di un gruppo, osserva che però le stesse regole vogliono anche che tali riunioni siano preannunciate per tempo dal gruppo interessato agli altri gruppi e alla presidenza, il che è necessario anche per evitare che in futuro questo tipo di richieste possa diventare un pretesto utilizzabile in funzione ostruzionistica.

Ciò premesso, si dichiara disponibile ad aggiornare i lavori delle Commissioni ad altra seduta, ma ritiene che si debba consentire ai relatori di formalizzare la presentazione della loro proposta di testo base fin da oggi, in modo che la stessa possa essere pubblicata.

Gian Piero SCANU (PD), nel lasciare l'aula per recarsi alla riunione anzidetta, si dichiara contrario a che si proceda nel modo indicato dal presidente, ritenendo che la stessa presentazione della proposta di testo base dei relatori debba essere rinviata alla prossima seduta.

Donatella DURANTI (SEL) concorda con il deputato Scanu, ritenendo che, di fronte alla richiesta di un gruppo parlamentare di aggiornare i lavori di Commissione per consentire una riunione di gruppo, sia dovere della presidenza di interrompere la seduta immediatamente, senza ammettere alcun altro intervento.

Si dice quindi contraria a che i relatori presentino la loro proposta di testo nella seduta di oggi, e questo non solo per la ragione anzidetta, ma anche perché ritiene inaccettabile la logica di voler mettere agli atti una proposta solo per dare il segno che le Commissioni hanno fatto qualcosa prima dell'adozione del nuovo decreto-legge « missioni ».

Chiede perciò alla presidenza di interrompere la seduta subito e di riconvocarla quanto prima, possibilmente già nella giornata di domani.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, auspica uno sforzo condiviso da parte di tutti i gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, al fine di non vanificare il lavoro fatto in sede di comitato ristretto. Con riferimento all'intervento della collega Duranti, evidenzia che la presentazione oggi da parte dei relatori di una proposta di testo unificato corrisponde ad un'istanza di efficienza e di trasparenza, nonché all'aspettativa dei cittadini rispetto ad un risultato più volte preannunciato dal Parlamento in occasione dell'esame di precedenti decreti-

legge sulle missioni internazionali, di cui in due occasioni è stato relatore per la III Commissione. Al di fuori di ogni intento strumentale, il testo che i relatori si accingono a presentare intende, inoltre, proporre un metodo nuovo e più democratico di autorizzazione alla partecipazione alle missioni internazionali ed è aperto ad ulteriori sollecitazioni che potranno emergere nel corso del dibattito, oltre a quelle già accolte ad esito dei lavori del comitato ristretto.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, concorda sulla necessità di formalizzare già oggi la presentazione del testo base proposto dai relatori, anche in considerazione del fatto che il testo in questione è stato di fatto già presentato ai componenti delle Commissioni, ai quali, come ricordato dal presidente all'inizio della seduta, è stato anticipato per le vie brevi questa mattina.

Emanuela CORDA (M5S) dichiara che il suo gruppo concorda con la deputata Duranti. Nel ricordare che più volte le riunioni del comitato ristretto sono iniziate in forte ritardo per responsabilità non imputabili al suo gruppo o a quello della collega Duranti, esprime l'avviso che un ulteriore breve rinvio, possibilmente a domani, non possa fare la differenza.

Massimo ARTINI (Misto-AL) osserva che il rinvio a domani, trattandosi di un breve rinvio, potrebbe essere una soluzione di compromesso accettabile per tutti. Esprime peraltro il dubbio, con riferimento alla questione di fiducia che il Governo sembra intenzionato a porre nelle prossime ore sul decreto-legge di proroga dei termini, che le Commissioni non possano convocarsi in sede referente in pendenza di una questione di fiducia e chiede chiarimenti al presidente su questo punto.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) ritiene che sia nella piena e insindacabile disponibilità dei relatori presentare fin dalla seduta odierna una proposta di testo unificato dei provvedimenti in titolo, nella

prospettiva di una deliberazione in merito da assumere in una prossima seduta.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo prende naturalmente atto delle scelte della presidenza, dei relatori e delle Commissioni e conferma il proprio impegno a partecipare ai lavori assiduamente per assicurare il contributo che venga richiesto, come sempre fatto.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver chiarito, in risposta al deputato Artini, che in pendenza di questione di fiducia le Commissioni non possono convocarsi in sede referente, rileva che non si può impedire ai relatori di depositare fin da oggi agli atti delle Commissioni il testo da loro predisposto, fermo restando che la deliberazione in merito alla proposta di adozione

del medesimo come testo base viene rinviata alla prossima seduta. Fa presente, al riguardo, che la mera presentazione e quindi pubblicazione del testo non implica una deliberazione delle Commissioni e non impedisce ai deputati del gruppo del Partito democratico di partecipare alla riunione che li riguarda. Sottolinea che si tratta di assicurare la trasparenza dei lavori parlamentari all'esterno, davanti all'opinione pubblica che segue i lavori e che ha diritto di sapere quali siano i testi di cui si parla.

In conclusione, preso atto della volontà dei relatori, che condivide, dispone affinché il testo da loro predisposto sia pubblicato in allegato al resoconto della seduta (*vedi allegato 2*). Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013 (Doc. LXVII, n. 2).

TESTO DEPOSITATO DAL RELATORE ALLI

Riguardo alla funzione della certificazione, ossia relativa alla definizione di affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti intra-comunitari con particolare riferimento alla sua attitudine di rispettare le restrizioni all'esportazione di materiali di armamento che le sono pervenuti da un fornitore dotato di autorizzazione generale, situato in altro Stato membro, la competenza al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio è stata individuata in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e in particolare all'UAMA.

L'attività di certificazione implica delle attività di controllo e vigilanza riferite sia alla fase preliminare, sia alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento attuate anche attraverso verifiche e ispezioni delle aziende da parte del Ministero degli Affari esteri e del Ministero della Difesa, nonché degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza, al fine di verificarne il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative disposti.

Al riguardo che è stato introdotto un nuovo meccanismo di controllo, affidato al Ministero dell'economia che si avvale della collaborazione del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

Nella specie, si sottolinea che è stato introdotto a carico degli istituti di credito un obbligo di comunicazione di ogni attività di finanziamento connessa alle ope-

razioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, sulle quali il Ministero effettuerà analisi e approfondimenti.

Il Ministero ha altresì partecipato attivamente ai *fora* negoziali multilaterali riguardo alla lotta al traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro. Nell'ambito della trattazione della materia in ambito internazionale, il Ministero ha continuato a guidare la partecipazione italiana agli esercizi relativi ai controlli all'esportazione di armamenti convenzionali, beni e tecnologie a duplice uso (cd. «Intesa Wassenaar»), nonché le delegazioni italiane partecipanti ai tre regimi internazionali che armonizzano le politiche di controllo alle esportazioni di beni e tecnologie duali, al fine di prevenire la diversione verso impieghi diretti allo sviluppo di armi di distruzione di massa di natura nucleare, chimica o batteriologica o dei loro vettori.

Scopo principale di tale attività di coordinamento interministeriale svolta dalla Farnesina è stato fare aderire il nostro Paese alle linee-guida indicate nei tre regimi multilaterali di ed individuare il giusto equilibrio tra le esigenze economico-commerciali relative alle transazioni in materia di beni e tecnologie duali e la necessaria azione di prevenzione e contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

Anche nell'esercizio della sua funzione di presidenza del Comitato consultivo interministeriale per il controllo alle esportazioni di beni duali, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha espletato tale attività di coor-

dinamento con le altre Amministrazioni competenti (Sviluppo economico, Difesa, Economia, Dogane), al fine di tutelare i legittimi interessi commerciali delle nostre aziende, contemperandoli con il pieno rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia.

In ambito europeo, il Dicastero degli affari esteri, per il tramite dell'Autorità nazionale UAMA, ha assicurato la partecipazione italiana al Gruppo di lavoro PESC del Consiglio dell'Unione dedicato al controllo degli armamenti convenzionali (COARM).

Tale gruppo di lavoro è diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di controllo delle esportazioni di materiali strategici, attraverso lo svolgimento di approfondite analisi degli scenari geografici e strategici mondiali, nonché attraverso il lavoro di costante revisione e aggiornamento degli strumenti normativi comunitari in materia, in particolare la Posizione comune 2008/944/PESC.

Il sistema di notifica dei dinieghi e il non meno importante scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro « COARM » sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Stati terzi e sulla situazione di Paesi e aree di più accentuata sensibilità o instabilità, hanno già fatto compiere passi significativi in tale direzione.

Il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri ha contribuito altresì a ridurre e tendenzialmente ad annullare i temibili effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie d'esportazione sostanzialmente analoghe, suscettibili di danneggiare gli esportatori di quegli Stati che – come l'Italia, con la legge n. 185 del 1990 – avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell'entrata in vigore del *Codice europeo di condotta*.

Gli impegni politici assunti nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) hanno infatti una diretta incidenza sulla materia, in primo luogo quelli che derivano dalla richiamata Posizione co-

mune, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il preesistente Codice europeo di condotta sulle esportazioni di armi: in tempi in cui si rafforzano le pulsioni euro-scettiche occorre riconoscere che, anche in questo settore, l'Europa comunitaria ha funzionato da efficace « vincolo esterno ».

Nei dieci anni di vigenza di tale Codice si è costituito infatti in ambito comunitario un *corpus* di dinieghi all'esportazione di materiali d'armamento emessi dagli Stati membri dell'Unione Europea. L'insieme di queste notifiche rappresenta un prezioso strumento di verifica in sede di istruttoria delle istanze, anche in relazione all'eventuale avvio di opportune consultazioni intergovernative.

La Posizione comune del 2008, che definisce le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia ed attrezzature militari, rappresenta una versione aggiornata e più articolata del Codice di condotta e riveste carattere più vincolante sotto il profilo dell'attuazione da parte degli Stati Membri, che ad essa devono uniformarsi in sede di applicazione dei controlli nazionali.

Nel corso del 2013, è stato finalizzato il processo di revisione della Posizione comune, che ha confermato la modernità di tale strumento per le valutazioni sulle movimentazioni dei prodotti per la difesa in ambito comunitario, in particolare per quanto riguarda l'applicazione degli otto criteri di cui la Posizione comune si compone.

Tali criteri consentono agli Stati Membri di procedere a valutazioni sulle singole operazioni di movimentazione che tengano conto in particolare della situazione di stabilità interna e regionale dei Paesi, il rispetto dei diritti umani, l'eventuale rischio di diversione dei materiali.

Venendo ai dati statistici più salienti forniti dal Dicastero degli Affari esteri si evince che nel 2013 il valore globale delle licenze di esportazione definitiva è stato di 2, 15 milioni di euro: il confronto con il 2012 evidenzia un decremento del valore

globale delle esportazioni del 48,52 per cento e del numero di autorizzazioni definitive all'export del 9 per cento.

Nel corso del 2013 si è pertanto registrata un'ulteriore flessione delle esportazioni di materiali di armamento che va a sommarsi alla contrazione del 2012 (20,9 per cento): l'andamento decrescente del settore nel 2013 è stato anche influenzato dai dati inerenti ai programmi governativi di cooperazione: il valore delle esportazioni è stato di euro 626.748.171 pari al 29,16 per cento del totale dell'export, contro il 34,48 per cento del 2012.

I principali acquirenti sono stati i Paesi UE/NATO, con il 48,52 per cento del valore totale e, più precisamente, come principali partner si sono registrati la Germania (13,3 per cento), la Francia (10,2 per cento), il Regno Unito (7,6 per cento) e gli Stati Uniti d'America (4,5 per cento).

Gli Stati membri dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica rappresentano storicamente uno sbocco di primaria importanza per le esportazioni italiane di materiali per la difesa. Come accennato, nel 2013 le operazioni verso tali destinazioni hanno rappresentato il 48,52 per cento del valore totale delle esportazioni autorizzate. Il valore complessivo nell'anno preso in considerazione ammonta a circa 1 miliardo di euro, per un totale di 942 autorizzazioni. Il numero delle autorizzazioni rilasciate è pertanto pari a circa i due terzi (67,5 per cento) del totale globale autorizzato.

Tra i Paesi extra UE-NATO il primo partner commerciale è stato l'Arabia Saudita (13,8 per cento), a seguire si segnalano l'Algeria (6,32 per cento), gli Emirati Arabi Uniti (4,4 per cento) e l'Australia (3,3 per cento). Sono aumentati, rispetto al 2012, i volumi verso l'Asia (dal 5,9 per cento del 2012 al 8,6 per cento nel 2013), mentre rimangono stazionari i flussi diretti verso l'America Centro – Meridionale, dove si è passati dall'1,2 per cento del 2012 all'attuale 1,4 per cento (soprattutto in Brasile e Messico).

Il confronto con il 2012 evidenzia, inoltre, una flessione del 38 per cento

anche del valore globale delle licenze di importazione definitiva (nel 2012 euro 806.897.667,37, mentre nel 2013 euro 499.878.558). I materiali di cui è stata autorizzata l'importazione definitiva provengono quasi esclusivamente da Stati membri della UE e/o della NATO, in particolare dagli Stati Uniti d'America, dalla Germania, dalla Danimarca e dalla Francia.

La relazione evidenzia come l'Italia nel corso del 2013 abbia rigorosamente applicato la rigida disciplina nazionale sulle movimentazioni dei materiali di armamento, nonché le ulteriori misure restrittive decise in ambito internazionale ed europeo verso alcuni Paesi della regione come l'Egitto. L'industria italiana della difesa è peraltro presente in alcuni mercati dell'area, fra cui l'Arabia Saudita e l'Algeria. Il valore delle operazioni autorizzate verso i Paesi dell'area ha registrato una flessione del 42,7 per cento rispetto allo scorso anno (euro 709.310.499 nel 2013 a fronte di euro 1.217.578.943 nel 2012).

Il documento pone inoltre in rilievo come nel 2013 si siano ulteriormente intensificate anche le iniziative di sensibilizzazione rivolte alle aziende esportatrici, attuate mediante la sistematica organizzazione presso l'UAMA di incontri con i responsabili aziendali su tematiche di puntuale interesse in materia di controlli sull'arrivo a destino dei materiali di armamento.

La relazione attesta che la collaborazione in merito prestata dalle aziende è apparsa generalmente soddisfacente. Non si è mancato di evocare che in caso di ritardi vi è la possibilità di inviare segnalazioni al Ministero dell'Interno ai fini del rinnovo delle licenze *ex* articolo 28 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e (se di accertata responsabilità dello Stato ricevente) del rilascio di nuove autorizzazioni alla esportazione verso il medesimo destinatario estero.

In tale contesto, sono state avviate, dal settembre 2013, le attività di sanzioni amministrative per violazioni ai sensi dell'articolo 25 bis delle legge n. 185 del

1990, che sono approvate dall'apposito Comitato previsto dalla legge. Tale azione sanzionatoria è affiancata da un'intensa attività di monitoraggio e di accompagnamento svolta dall'Autorità nazionale – UAMA nei confronti delle aziende per la comprensione dei nuovi meccanismi legislativi.

Nell'ambito di tali attività, nel corso del 2013 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – in coordinamento con le altre Amministrazioni ed in applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea e delle indicazioni a livello multilaterale – ha disposto il blocco di forniture verso quei Paesi la cui situazione politica interna non offriva adeguate garanzie sul piano della stabilità e della tutela dei diritti umani: mi corre l'obbligo di osservare che questi interventi non sono tuttavia puntualmente dettagliati nel corpo della relazione, così come riportato nella risoluzione presentata dai colleghi del gruppo 5 Stelle.

Si rilevare che la relazione si situa in una temperie giuridico-internazionale, segnata dall'entrata in vigore il 22 dicembre scorso, grazie anche alla pronta ratifica da parte del nostro Paese, del primo Trattato a vocazione universale sul commercio delle armi convenzionali (*Arms Trade Treaty*, ATT). Il Trattato ha finalità di controllo degli armamenti. Stabilisce alcuni standard comuni per il commercio internazionale delle armi convenzionali, anche al fine di prevenire e sradicare il loro traffico illecito, e rappresenta un bilanciamento tra gli interessi dei paesi produttori ed esportatori e le esigenze umanitarie e di sicurezza internazionale.

In particolare, il Trattato impegna gli Stati a non autorizzare alcun trasferimento di armi (incluse munizioni, singole parti e componenti) in violazione di obblighi derivanti da decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, quali ad esempio gli embarghi di armi; oppure in contrasto ad obblighi convenzionali assunti tramite altri accordi internazionali sui trasferimenti o per la repressione del

traffico delle armi convenzionali; infine, nel caso in cui abbiano la « consapevolezza », al momento della concessione dell'autorizzazione, che le armi saranno utilizzate per commettere genocidi, crimini contro l'umanità e alcune fattispecie di crimini di guerra (tra cui figurano le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, gli attacchi diretti contro i civili e i beni civili, e i crimini di guerra stabiliti dai trattati di cui gli Stati siano parti).

In tal modo, è affermato un principio di responsabilità per complicità (fornire aiuto o assistenza) dello Stato che autorizza il trasferimento in relazione ad un illecito commesso da un altro Stato. Quest'ultimo tipo di responsabilità è però difficile da accertare in quanto richiede l'intenzionalità dello Stato nel concorrere alle violazioni altrui, o quantomeno che le armi fornite contribuiscano materialmente all'atto illecito.

Se questo è il contesto internazionale, occorre riconoscere che la relazione non è esente da critiche – molte delle quali evidenziate nella risoluzione n. 577 – che attengono soprattutto alla scarsa chiarezza di alcuni profili, inerenti soprattutto alla trasparenza delle diverse transazioni bancarie e l'elencazione dei Paesi verso i quali è interdetta l'esportazione di armamenti, che impediscono una disamina parlamentare più ampia ed accurata.

Al tempo stesso la relazione però delinea compiutamente alcune tendenze dell'industria nazionale della difesa rispetto alle quali occorre una nuova e maggiore consapevolezza anche da parte di noi parlamentari. Oggi – e forse questo è più chiaro ad un parlamentare francese, britannico o tedesco di quanto non lo sia oggi in Italia – l'industria nazionale della difesa può rappresentare un volano di crescita per il paese, poiché non serve soltanto a produrre carri armati, navi o aerei ma alta tecnologia, anche duale, che si trasforma in punti di PIL per la crescita dell'Italia.

Si evince chiaramente dalla Relazione che la parola d'ordine per l'industria nazionale sia diventata *export*, dato che le

aziende della difesa europee ed americane faranno sempre più leva sulle potenzialità dei mercati emergenti per compensare le difficoltà interne. Assecondare le esigenze dei clienti esteri è per il momento il motore principale del comparto industriale: nessun Paese e tantomeno il no-

stro, segnato da una drammatica perdita di *expertise* e di competenze specialistiche, può infatti permettersi di perdere capacità ingegneristiche di sviluppo e maestranze di altissima qualificazione professionale, perché occorrerebbero decenni per ricreare condizioni e qualità.

ALLEGATO 2

**Legge quadro missioni internazionali (C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti,
C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).****PROPOSTA DI TESTO BASE PRESENTATA DAI RELATORI**CAPO I
PROCEDIMENTO

ARTICOLO 1.

(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.

2. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo.

3. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione.

ARTICOLO 2.

(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attuallizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

2. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231; l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; l'articolo 10-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13; l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135; e l'articolo 3-bis del decreto-legge

16 gennaio 2014, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

ARTICOLO 3.

(Fondo per il finanziamento delle missioni militari internazionali).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

CAPO II

NORME SUL PERSONALE

ARTICOLO 4.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. L'indennità di missione, di cui al comma 1, è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, può essere

stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al primo periodo è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari in servizio permanente.

5. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

6. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

ARTICOLO 5.

(Compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario).

1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazio-

nali, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell'articolo 4, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni. Il compenso forfettario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6.

(Indennità di impiego operativo).

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ARTICOLO 8.

(Personale in stato di prigionia o disperso).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5 e 6, all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

ARTICOLO 9.

(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare).

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ARTICOLO 10.

(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

ARTICOLO 11.

(Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni).

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

ARTICOLO 12.

(Utenze telefoniche di servizio).

1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

ARTICOLO 13.

(Orario di lavoro).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

ARTICOLO 14.

(Personale civile).

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

ARTICOLO 15.

(Consigliere per la cooperazione civile).

1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche »;

b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole « articolo 35 » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai consiglieri per la cooperazione politica e civile di cui all'articolo 6 della presente legge.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PENALI

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni

si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.

2. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

3. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.

4. Nei casi di arresto in flagranza o fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni

provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

6. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

7. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali

altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte

8. Per i reati di cui ai commi 6 e 7 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 17.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

ARTICOLO 18.

(Interventi urgenti).

1. Nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 19.

(Cessione di mezzi e di materiali).

1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applica l'articolo 312 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

ARTICOLO 20.

(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ARTICOLO 21.

(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e per operazioni di supporto alla pace ».

ARTICOLO 22.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 4, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

ARTICOLO 23.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.